



**Tribunale Civile di Bari**

**Sezione Prima**

**R. G. n. [REDACTED] 2017**  
**G.U. avv. Anna Quaranta**

**Il Giudice**

- visto il ricorso depositato il 3 marzo 2017 da [REDACTED] nata in Ucraina il [REDACTED] 1992, avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Foggia il 9 maggio 2015 e notificatole il 1° febbraio 2017;
- osservato che la ricorrente, in sede di audizione presso la Commissione, dichiarava di aver lasciato il suo paese all'età di sedici anni, con la mamma, munita di un visto turistico, poiché vivendo in una zona al confine con la Moldavia, il passaggio delle truppe militari originava episodi di intolleranza che le intimorivano;
- rilevato che la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Foggia ritualmente costituitasi insisteva per il rigetto del ricorso;
- rilevato che, secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 nonché il D. Lgs. n. 251/2007, requisito per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel paese di origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Ai sensi degli artt. 2 - lett. g - e 14 del D. Lgs. n. 251/2007, poi, è ammissibile la protezione sussidiaria in favore del cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, costituito dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, o dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale. Il richiedente la protezione internazionale in alcuna delle forme anzidette è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il profilo di subire un grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio. Qualora taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed



abbia fornito spiegazione ragionevole della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (Cass. S.U. n. 27310/2008). Ciò posto, si osserva che, nel caso di specie, la domanda di concessione della protezione internazionale, nell'una o nell'altra forma richiesta, non può trovare accoglimento in quanto non è stato allegato alcun fatto persecutorio o grave danno valutabile ai sensi dell'invocata normativa. La vicenda disegnata dalla ricorrente non risulta collegata ad un ruolo di qualche rilievo svolto nel contesto socio-politico del paese d'origine ed è rimasta disancorata da ogni piattaforma probatoria: il rappresentato timore provocato dall'abitare in una zona al confine con la Moldavia e dal passaggio delle truppe militari, nel corso dell'audizione svoltasi innanzi all'odierno giudice, è apparso generico e, comunque, secondario rispetto a motivi precipuamente familiari quali la morte paterna, il trasferimento in Italia della mamma della ricorrente che si formava una nuova famiglia che la accoglieva. Nessun ulteriore elemento - atto a sostanziare i "sinceri sforzi" richiesti in carenza di prova documentale - è stato portato all'attenzione del presente giudice per avvalorare le dichiarazioni rese innanzi alla Commissione o contrastare le osservazioni da tal'ultima rassegnate nell'impugnato provvedimento, sia pure nel regime di prova agevolata che assiste l'odierna materia, apparendo l'odierno ricorso orientato a invocare essenzialmente l'insicurezza presente nel paese di provenienza. A tal riguardo deve osservarsi che la situazione di forte instabilità che legittimerebbe una pronuncia ex art 14 D.Lgs. 251/2007 non sussiste nell'Ucraina del sud/ovest o, quanto meno, non riveste quel prescritto carattere generalizzato che ne consentirebbe la valorizzazione nell'odierno giudizio impugnativo. A diverse conclusioni può, per converso, pervenirsi relativamente alla domanda subordinata per il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria ex art. 5, comma sesto, D.L. 286/98. La cennata norma non detta la definizione dei "seri motivi di carattere umanitario" che governano il potere di concedere, rifiutare o revocare il permesso di soggiorno allo straniero: essi, pertanto, devono essere identificati facendo riferimento alle fattispecie previste dalle convenzioni universali o regionali che autorizzano o impongono al nostro Paese l'adozione di misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali che trovano espressione anche nella nostra Costituzione. A supporto della domanda devono allegarsi un diritto assoluto meritevole di protezione e circostanze da cui possa desumersi che il suo titolare subirebbe in patria un pregiudizio tale da differenziare la sua posizione da quella degli altri concittadini. Nel caso di specie assume rilevanza la stabilità lavorativa acquistata nel nostro Paese dalla ricorrente e documentata a mezzo dell'allegazione offerta: la capacità dell'individuo di procurarsi il necessario per il proprio sostentamento, a mezzo del lavoro procacciatosi, è considerata meritevole di tutela da parte della nostra Costituzione nonché dimostrativa d'un valido inserimento nell'ambiente socio-economico italiano. Orbene, in tale situazione, tenendo conto della cennata integrazione lavorativa, pur non rientrando la situazione della ricorrente nella nozione di rifugiato, poiché non sussiste nei suoi confronti una persecuzione individuale, la si deve ritenere ammissibile alla



protezione umanitaria. Ammette la ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, liquida i compensi in favore dell'avvocato istante come da separato provvedimento. I peculiari profili della materia bisognevole di un vaglio giurisdizionale, ai fini dell'apprezzamento della necessità di protezione, inducono alla compensazione integrale delle spese di causa tra le parti.

**P.Q.M.**

Pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 3 marzo 2017 da [REDACTED] [REDACTED] nata in Ucraina il [REDACTED] 1992, avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Foggia il 9 maggio 2015 e notificatole il 1° febbraio 2017, dichiara che il ricorrente ha diritto alla protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/98 e, ammessola al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, liquidati i compensi in favore dell'avvocato istante, come da separato provvedimento, dichiara compensate per intero tra le parti le spese processuali.  
Così deciso in Bari, il giorno 26 giugno 2017

- Il Giudice Onorario -  
Avv. Anna Quaranta

